

ALLEGATO 7

Verbale di Accordo 22/12/2014 in materia di previdenza complementare integrativa.

All. 7

[Handwritten signatures and initials in the top left corner]

VERBALE DI ACCORDO

**in materia di
"PREVIDENZA COMPLEMENTARE"
Ex artt. 26 del CIA 24/1/2014 e 22 del CIA 6/2/2014**

del giorno 22/12 2014

tra

le Società del Gruppo Equitalia:

Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA, Equitalia Sud SpA, Equitalia SpA ed Equitalia Giustizia SpA

e








Le Segreterie Nazionali delle OO.SS.

Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Snalec, Ugl e Uilca,

premesso che

- con i Verbali di Accordo di istituzione del CIA unico del 24/01/2014 per gli AdR del Gruppo Equitalia e del 6/02/2014 per le Società Equitalia Spa e Equitalia Giustizia Spa, le Parti stipulanti avevano convenuto, rispettivamente agli artt. 26 e 22 dei CIA citati, di riconoscere, a decorrere dal 1° gennaio 2015 un trattamento comune dell'1% della retribuzione annua lorda utile al calcolo del TFR a tutti i dipendenti del Gruppo che ne fossero sprovvisti, o fossero destinatari di una percentuale inferiore, con il mantenimento delle condizioni di miglior favore attualmente in essere;
- nell'ambito del Gruppo Equitalia sussiste una molteplicità di Fondi di Previdenza complementare "aperti" all'interno dei quali ciascuna azienda e i rispettivi lavoratori/lavoratrici versano, in base agli statuti ed alle regolamentazioni a suo tempo concordate tra le Parti, quote variabili della retribuzione;
- le Parti hanno inteso selezionare, tra i fondi esistenti, i due gestori di seguito indicati, d'ora in poi denominati "Fondi", sulla base di valutazioni in termini di economicità e modulazione delle prestazioni, all'interno dei quali i contributi per i dipendenti di cui in premessa saranno versati nei limiti massimi previsti dai citati CIA da parte delle aziende in epigrafe nonché dai dipendenti medesimi nelle misure di seguito concordate;

Considerato inoltre che:

DIRCREDITO 	FABI 	FIBA/CISL 	FISAC/CGIL 
SNALEC 	UGL 	UILCA 	

Handwritten signatures and initials in the top left corner.

- Le Aziende Equitalia Nord, Centro e Sud SpA sono già aderenti ai Fondi Pensione aperti UNIPOL INSIEME e/o ALLIANZ INSIEME;
- lo Statuto, il Regolamento e la Nota informativa sono pubblicati sui rispettivi siti internet e sono conosciuti dalle Parti.

Tanto sopra premesso e considerato, e le premesse fanno parte integrante del presente Accordo le Parti, dopo ampia e approfondita discussione concordano quanto segue:

**Art. 1
Individuazione del Fondo**

Le Parti individuano, quali gestori unici dei contributi aziendali e dei lavoratori di cui al primo alinea delle premesse, i Fondi pensione complementari sunnominati, ai quali i lavoratori interessati avranno facoltà di aderire (per quanto ovvio l'opzione dovrà essere alternativa per ciascun dipendente) in base alle modalità riportate in norma.

**Art. 2
Destinatari**

Per effetto del presente Accordo, le Aziende del Gruppo Equitalia interessate aderiscono pertanto ai suddetti Fondi anche a favore dei lavoratori/lavoratrici del Gruppo che allo stato sono sprovvisti di previdenza complementare.








Per coloro che sono invece destinatari di una percentuale inferiore all'1%, si rinvia a quanto stabilito nel successivo articolo 10.

Potranno aderire ai Fondi i dipendenti delle Società del Gruppo di cui sopra, in servizio a tempo indeterminato, tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente alla sottoscrizione del presente Verbale di Accordo nonché i lavoratori già titolari di posizioni previdenziali individuali pregresse costituite in forza di precedenti accordi aziendali, secondo le disposizioni di legge in materia di portabilità dei Fondi pensione complementari.

L'iscrizione avrà luogo a condizione che il dipendente abbia manifestato, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.Lgs n. 252/2005 e s.m.i. la volontà di aderire, adottando la modulistica predisposta dai Fondi ed abbia rilasciato all'Azienda delega per le trattenute dei contributi previsti a suo carico dal presente Accordo.

Con decorrenza dal primo versamento utile, il dettaglio relativo ai nuovi contributi verrà fatto pervenire ai Fondi con le modalità già in uso per gli altri iscritti.

**Art. 3
Modalità di adesione**

DIRCREDITO 	FABI 	FIBA/CISL 	FISAC/CGIL 
SNALEC 	UGL 	UILCA 	

L'adesione ai Fondo è volontaria e viene attuata, conformemente alla normativa vigente, tramite la sottoscrizione del modulo di adesione, secondo le modalità che saranno predisposte dai Gestori di cui all'art. 1.

Nelle more della decorrenza del versamento da parte aziendale del contributo nelle misure previste dai più volte citati CIA, i lavoratori/lavoratrici hanno facoltà di versare un contributo aggiuntivo alla suddetta quota, a proprio carico, nella misura sotto elencata e/o di conferire eventualmente al suddetto fondo il TFR maturando (ad eccezione per quanto ovvio dei dipendenti che siano obbligatoriamente iscritti al Fondo di Previdenza Esattoriale di cui alla Legge 2 aprile 1958 n. 377) successivamente al dispiegarsi degli effetti del presente Verbale.

Art.4 Contribuzione e Modalità di versamento

Per ciascun lavoratore che abbia opzionato uno dei due Fondi, tenuto anche conto di quanto previsto dalla normativa vigente, la contribuzione al medesimo è determinata secondo la seguente misura stabilita nei CIA:

- contributo a carico Azienda pari all'1% della retribuzione annua lorda utile al calcolo del TFR;
- contributo aggiuntivo a carico lavoratore aderente con una percentuale variabile della retribuzione annua lorda utile al calcolo del TFR con un minimo dello 0,5%. Fermo restando quanto riportato al secondo comma del precedente art. 3, il contributo aggiuntivo suddetto sarà obbligatorio a far data dalla decorrenza del contributo di previdenza complementare a carico dell'Azienda.

Per quanto riguarda le spese di gestione delle posizioni individuali, restano ferme le condizioni già pattuite con i suddetti Fondi di cui ai documenti di adesione di cui al precedente art. 3.

Per i soli lavoratori non iscritti al Fondo di Previdenza di cui alla L. 377/1958, resta inteso che, trascorsi 6 mesi dall'assunzione ovvero dal dispiegarsi dell'efficacia del presente Verbale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.lgs 252/2005, qualora i medesimi non abbiano manifestato diversa intenzione, il TFR maturando sarà conferito al Fondo.

Il contributo a carico del lavoratore sarà trattenuto sulla retribuzione con cadenza mensile.

Art.5 Sospensione della contribuzione

L'aderente ha facoltà di sospendere in ogni momento il versamento del contributo a suo carico. In tale ipotesi l'Azienda sospenderà i versamenti a proprio carico dovuti al Fondo a titolo di contribuzione.

La facoltà di sospensione non riguarda il TFR maturando conferito al Fondo.

DIRCREDITO
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
SNAILEC
UCL
UNIDCA

Handwritten signatures and initials in the top left corner, including names like "P. Pizzini" and "P. M. M."

**Art.6
Perdita dei requisiti di partecipazione**

Per tutti i lavoratori aderenti, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'Azienda e quindi di perdita dei requisiti per la partecipazione al Fondo opzionato in base al presente Accordo, verranno meno l'applicazione dell'Accordo medesimo ed i conseguenti obblighi da parte aziendale del versamento dei contributi ivi previsti.

**Art.7
Mancata adesione ai Fondi**

La mancata adesione al Fondo non comporterà il riconoscimento sotto altra forma dei contributi a carico dell'Azienda stabiliti dal presente Accordo neppure nell'ipotesi di adesione dell'interessato ad una diversa forma pensionistica complementare.

**Art.8
Scelte di investimento**

Il/la dipendente interessato, all'atto dell'adesione, sceglie uno dei comparti/linee in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo secondo quanto previsto dal regolamento dei Fondi tale destinazione.

L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo e di altre eventuali previsioni così come indicato dal Regolamento dei Fondi e dalle Note informative contenenti la descrizione della politica d'investimento effettivamente posta in essere in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nei Regolamenti, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art.9 – Rinvii

Per quanto riguarda tutti gli aspetti di carattere operativo (quali ad. es.: domanda di adesione, spese a carico iscritto, portabilità, trasferimento e riscatto della posizione individuale, perdita dei requisiti, interruzione anticipata dell'attività lavorativa rispetto al raggiungimento dei requisiti pensionistici ecc.) e per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni dei rispettivi Regolamenti dei Fondi.

DIRCREDITO **FABI** **FIBA/CISL** **FISAC/CGIL**
Handwritten signatures for each entity

SNALEC **UGI** **UNEGA**
Handwritten signatures for each entity

Art.10
Destinatari percentuale contributiva inferiore all'1%



Per i dipendenti del Gruppo destinatari di una percentuale inferiore all'1%, l'Azienda provvederà a integrare la posizione individuale nel preesistente fondo della quota mancante al raggiungimento della suddetta percentuale - ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 22 dei CIA citati in premessa.

Art.11
Decorrenza


Le previsioni del presente Accordo avranno decorrenza 1° gennaio 2015, come previsto nei CIA citati in Premessa.


Disposizione transitoria e finale

L'Azienda si impegna a portare a conoscenza dei Gestori dei Fondi in argomento con immediatezza i contenuti del presente Verbale, ai fini di una rapida formalizzazione della documentazione utile all'adesione dei dipendenti interessati ed espletamento nel più breve tempo possibile degli adempimenti operativi necessari da parte delle aziende contraenti.

Equitalia Spa

Equitalia Nord SpA


Equitalia Centro SpA


Equitalia Sud SpA


Equitalia Giustizia SpA




DIRCREDITO

FABI

FIBA/CISL


SNALEC


UGL


FISAC/CGIL

UNICA


All. 7

VERBALE DI ACCORDO "A LATERE"

in materia di
"PREVIDENZA COMPLEMENTARE"

del giorno 22 Dicembre 2014
tra

le Società del Gruppo Equitalia:

Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA, Equitalia Sud SpA, Equitalia SpA ed Equitalia
Giustizia SpA

e

Le Segreterie Nazionali delle OO.SS.

Dircredito, FABI, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Snalec, Ugl e Uilca.


Premesso che:

In pari data è stato stipulato tra le Parti, come sopra costituite, l'accordo in materia di Previdenza complementare destinato a regolamentare il suddetto istituto nei confronti dei lavoratori destinatari dei CIA Equitalia del 24 gennaio e del 6 febbraio 2014 in base a quanto previsto in particolare agli artt. 26 e 22 dei CIA citati,

le Parti

anche nell'ottica di un percorso di progressiva integrazione e armonizzazione dei trattamenti di previdenza complementare esistenti, hanno espresso il comune auspicio che si possa giungere in tempi rapidi ad una riunificazione in un unico Gestore di Previdenza complementare, di tutte le posizioni alimentate dai dipendenti e dalle Aziende. A tale scopo le Parti valuteranno la possibilità di aderire a Fondi negoziali di categoria il cui statuto lo consenta, come, ad esempio, Previbank.

Equitalia SpA
Equitalia Nord
Equitalia Centro
Equitalia Sud
Equitalia Giustizia
DIRCREDITO
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
SNALÉC
UGL
UILCA



ALLEGATO 8

Verbale di Accordo del 12/07/2017 in materia di RLS e Verbale di Riunione del 28/07/2018 - Regolamento elettorale.

report
All
Minister

VERBALE DI ACCORDO

del giorno 12 luglio 2017

tra

Min

Agenzia delle entrate - Riscossione

Pa

e

le Segreterie Nazionali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA,

Premesso che:

- con Accordo Nazionale dell'11 aprile 1997 nel settore della Riscossione le Parti avevano stipulato apposita intesa in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n.626/94 e s.m.i.;
- nel CCNL 9 aprile 2008, appendice n. 2, era stato espresso l'impegno a rivedere l'Accordo Nazionale sopra citato, per verificarne la congruità e l'attualità in relazione alle modifiche organizzative e legislative successivamente intervenute;
- il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. all'art.47, comma 5, ha previsto che "il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva";
- il medesimo articolo, al comma 7, stabilisce che il numero minimo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (d'ora in poi RLS) è il seguente:
 - a) n. 1 rappresentante nelle Aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
 - b) n. 3 rappresentanti nelle Aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;
 - c) n. 6 rappresentanti in tutte le altre Aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori. In tali Aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva;
- il medesimo articolo prevede che tali numeri minimi possano essere incrementati nella misura prevista dagli accordi collettivi.

Considerato che

- a decorrere dal 1° luglio 2016 si era proceduto alla fusione per incorporazione delle precedenti tre Società Agenti della Riscossione (Equitalia Nord, Equitalia Centro ed Equitalia Sud) confluite in una nuova Società denominata Equitalia Servizi di riscossione SpA;

*
FABI

[Signature]

FIRST

[Signature]
[Signature]

FISAC

[Signature]
[Signature]

UILCA

[Signature]
[Signature]
39

[Handwritten signatures]

- successivamente, la Legge n. 225/2016 di riforma della Riscossione, ha deliberato lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia, prevedendo la costituzione, a partire dal 1° luglio 2017, di un ente strumentale dell'Agenda delle Entrate, denominato Agenzia delle entrate - Riscossione sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e destinato a svolgere l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.
- in relazione al mutato scenario di cui sopra, il numero e la distribuzione territoriale degli RLS già in carica presso le cessate società del Gruppo Equitalia non risultano più congrui e coerenti con il nuovo assetto organizzativo e devono essere, pertanto, sottoposti a nuova procedura di elezione allo scopo di consentire il pieno esercizio delle loro funzioni, nell'ambito di un più efficace e razionale presidio all'interno dei territori;
- costituisce esigenza urgente e indifferibile stipulare un accordo che assicuri per il nuovo Ente la piena compliance normativa con i meccanismi di elezione e di esercizio delle prerogative e dei compiti esercitati dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Considerato inoltre che

- le Parti, allo scopo di dare piena attuazione al dettato contrattuale e di legge, intendono superare ogni altro precedente accordo, prassi e/o regolamento aziendale già in vigore presso le cessate Società del Gruppo Equitalia confluite, in base alla citata Legge 225/2016, nel nuovo Ente pubblico economico "Agenzia delle entrate - Riscossione;
- le medesime Parti intendono addivenire a un'intesa che disciplini a livello di dettaglio, tra gli altri:
 - il numero totale degli RLS eleggibili e che esplicheranno le proprie prerogative a far tempo dal 1° novembre 2017;
 - il numero di ore annue di permesso spettanti a ciascun RLS per lo svolgimento del proprio incarico;
 - le attribuzioni e gli strumenti necessari per l'espletamento della funzione;
- le medesime Parti prendono atto, infine, che le attività svolte si caratterizzano, in tutte le proprie strutture organizzative, per l'assoluta prevalenza di mansioni d'ufficio.

Premesso e considerato quanto sopra, le Parti, dopo ampia e approfondita discussione, convengono e stipulano quanto segue:

*
FABI
[Signature]

FIRST
[Signature]

FISAC
[Signature]

FILCA
[Signature]
40

Art. 1
Decorrenza e scadenza

Il presente Accordo decorre dalla data della stipula e avrà durata triennale intendendosi tacitamente rinnovato alla scadenza 31 luglio 2020 e così, successivamente, di triennio in triennio, qualora non venga disdettato almeno tre mesi prima della scadenza.

Norma transitoria

Le Parti convengono che, fermo restando quanto indicato nell'art.1, per consentire nei tempi debiti lo svolgimento delle operazioni elettorali e la conseguente elezione dei medesimi entro i termini sopra riportati, il relativo regolamento elettorale sarà redatto dalle OO.SS. e consegnato a Risorse Umane e al R.S.P.P. ai fini della verifica di congruità entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Verbale.

Art. 2
Costituzione, numero e rappresentatività degli RLS

Sono costituite le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza mediante elezione diretta da parte dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del citato D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i) gli RLS sono eletti dai lavoratori/lavoratrici nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e durano in carica 4 anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti.

In relazione a quanto disposto dall'art. 47, comma 7, del medesimo D.Lgs., le Parti convengono che il numero degli RLS è determinato in numero totale di 29. I suddetti RLS saranno individuati ed eletti su base regionale come di seguito indicato:

Nel caso in cui l'RLS, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale verrà sostituito, ove presente, dal primo dei non eletti nel rispettivo ambito territoriale come più avanti meglio specificato; in mancanza si provvederà con immediatezza a nuove elezioni. Resta ferma la durata in carica per il periodo residuo.

In occasione delle elezioni degli RLS viene costituito apposito "Comitato Elettorale Centrale", cui l'Ente s'impegna a mettere a disposizione i mezzi strettamente necessari per la concreta effettuazione delle elezioni (quali ad es. gli elenchi dei lavoratori in servizio e i locali idonei). Le elezioni per la designazione dell'RLS si svolgono nel luogo di lavoro e durante il normale orario di lavoro.

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata e in modo da limitare, per quanto possibile, il pregiudizio alla normale attività di lavoro.

*

FABI
[Signature]

FIRST
[Signature]

RSAC
[Signature]

UILCA
[Signature]

Art. 3
Distribuzione degli RLS sul territorio

Fermo restando il numero massimo di RLS di cui al precedente art. 2, i medesimi sono così distribuiti:

Gruppo "A":

Regione Marche, Umbria, Abruzzo, T.A.A., Liguria, Sardegna: n. 1 RLS per ciascuna regione

Gruppo "B":

Regione: Calabria+Basilicata, Puglia, Toscana, Emilia Romagna: n. 2 RLS per regione/aggregazione regionale

Gruppo "C":

Regione Piemonte+V.A., Veneto+FVG, Lombardia, Lazio, Campania+Molise n. 3 RLS per ciascuna regione/aggregazione regionale

Per un numero totale di n. 29 RLS.


Inoltre, al fine di garantire una presenza più efficace degli RLS sul territorio, e nell'ottica della minimizzazione dei disagi derivanti dalle esigenze di spostamento dei medesimi, le Parti convengono che, ferme restando le prerogative e le competenze degli RLS, il suddetto presidio delle aree geografiche – in linea di principio – si esplicherà secondo il criterio della maggiore contiguità territoriale tra le Unità Produttive/Sedi interessate.

Art. 4
Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza


Agli RLS sono attribuite le funzioni indicati dall'art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., al quale le Parti convengono di rinviare integralmente. In particolare:

- l'accesso ai luoghi di lavoro da parte degli RLS, in accordo a quanto previsto dalla lettera a) del citato art. 50, avverrà previa comunicazione al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Delegato del Datore di Lavoro oltre che al preposto della sede interessata.
- In relazione a quanto previsto alla lettera e) del citato art. 50, in merito al ricevimento della documentazione inerente sia la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, che quella relativa "alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali" gli RLS hanno accesso alla documentazione medesima; laddove disponibile, anche in formato elettronico mediante accesso al sistema informativo in uso. Saranno a tal proposito creati apposito indirizzario mail e caselle

*
FABI


FIRST


ESAC


UNICA


condivise dedicate agli RLS, al fine di fluidificare la comunicazione interna ed esterna degli interessati.

- L'Ente fornirà agli RLS gli strumenti necessari per l'espletamento delle relative funzioni, quali ad es. la facoltà per gli stessi di affiggere proprie comunicazioni ai lavoratori in albi accessibili o attraverso mezzi telematici, nonché l'utilizzo delle salette sindacali.

Art. 5 Spese sostenute

L'Ente, al fine di favorire l'accesso dell'RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo le modalità concordate con l'interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese - rispetto a quelle sostenute nella normale sede di lavoro ed effettivamente sostenute e documentate - strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli dalla legge.

In particolare:


- a) in caso di accesso presso una unità organizzativa diversa rispetto alla propria sede di lavoro situata nell'ambito dello stesso comune o comune diverso sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate con utilizzo dei mezzi pubblici, con i limiti e secondo le regolamentazioni in vigore tempo per tempo. In casi eccezionali, ovvero laddove oggettive condizioni di percorribilità lo rendano necessario, l'azienda potrà autorizzare l'utilizzo del mezzo proprio, riconoscendo una indennità chilometrica di € 0,24 per km.
- b) in caso di necessità di pernottamento, debitamente e preventivamente autorizzato, si farà ricorso alle convenzioni stipulate e vigenti, utilizzando a tal fine le medesime modalità di prenotazione codificate senza che gli RLS anticipino le spese di viaggio eventualmente necessarie.

Art. 6 Permessi spettanti agli RLS


A ciascun RLS, per l'espletamento del mandato sono riconosciuti permessi retribuiti nel limite di 50 ore annue per l'espletamento dei compiti indicati dall'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Tale monte ore deve intendersi calcolato pro quota mensile a partire dal mese di effettivo insediamento.

Sono escluse dal computo dei suddetti permessi retribuiti le ore di viaggio strettamente necessarie per il raggiungimento dell'unità organizzativa/sede ove svolgere il proprio mandato (che potrà avere inizio dalla propria sede di lavoro o dal proprio abituale domicilio) in base a criteri di economicità.


* FABI




FIRST



FISAC



FILCA



Non sono inoltre computate nel suddetto monte ore quelle necessarie per l'espletamento del mandato (incluse quelle di viaggio) nel caso di partecipazione alle riunioni periodiche o per le audizioni richieste dalle autorità competenti, così come quelle relative ad interventi effettuati presso le unità produttive/organizzative in caso di situazioni di emergenza.

Le comunicazioni di permesso devono essere presentate per iscritto al Settore Disciplina e Relazioni Sindacali – Ufficio Relazioni Sindacali e, per conoscenza, al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, o ad un addetto da questi incaricato, con un preavviso – di norma – di 24 ore.

Art. 7
Formazione

La formazione degli RLS viene effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n.81/2008 (e s.m.i.) ed è finalizzata all'acquisizione di adeguate conoscenze in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per il corretto esercizio delle funzioni loro affidate negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti dei corsi saranno coerenti con quanto previsto dal comma precedente.

In caso di elezione di nuovi RLS la formazione sarà di 32 ore lavorative, cui si aggiungono i permessi aggiuntivi di cui all'articolo che precede.

All'aggiornamento periodico degli RLS verranno destinate annualmente 8 ore, con fruizione di permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art 6.

Fatti salvi i casi di oggettivo impedimento o forza maggiore, nel caso in cui l'RLS non frequenti i corsi di formazione obbligatori e/o non intervenga alle riunioni previste dalle vigenti disposizioni di legge convocate con congruo preavviso dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, le Parti ne valuteranno la decadenza dalle funzioni nell'ambito di una Commissione paritetica da convocare ad hoc su iniziativa di ciascuna delle Parti medesime con l'eventuale sostituzione con il primo dei non eletti nel collegio elettorale di appartenenza.

Art. 8
Altri compiti degli RLS

Agli RLS sono attribuiti anche i compiti previsti dall'art.9 della Legge n. 300/70 - tutela della salute e dell'integrità fisica.

Handwritten signatures and initials in the top left corner.

*
FABI
Handwritten signature

FIRST
Handwritten signature

RISAC
Handwritten signature

DILCA
Handwritten signature
44

Luigi

Art. 9
Obblighi di riservatezza e fedeltà degli RLS

Ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. nonché dell'art.32 del CCNL 9 aprile 2008, gli RLS sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi menzionati nel documento di valutazione dei rischi così come a qualsiasi notizia comunque ad essi attinente di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni ricoperte ed espletate.

Art. 10
Rinvio

Per quant'altro non disciplinato dal presente Accordo si applicano le previsioni del D.Lgs. n.81/2008 (e successive modificazioni).

Disposizione transitoria e finale

Gli RLS attualmente in essere manterranno il loro incarico fino al 31/10/2017

Ferma restando l'imprescindibilità e l'obbligatorietà di esaurire le procedure di elezione e nomina degli RLS entro la data sopra riportata resta inteso che, qualora non fossero stati eletti i nuovi RLS secondo quanto disposto nelle norme che precedono, a partire dal 1° novembre il numero degli RLS che risultano in carica sarà riportato a quello indicato all'art. 2. In tal caso, in via transitoria e del tutto eccezionale, per garantire ai lavoratori e agli RLS le tutele e le attribuzioni prescritte dalla Legge, le OO.SS. si impegnano a designare con immediatezza i nominativi di questi ultimi, che eserciteranno le loro funzioni fino alla nomina dei neo eletti.

Luigi
Luigi
Luigi
Luigi

*
FABI
Luigi

FIRST
Luigi
Luigi

FISAC
Luigi
Luigi

UILCA
Luigi
Luigi

All. 8

VERBALE DI RIUNIONE

del giorno 28 luglio 2017

tra

Agenzia delle entrate - Riscossione

e


le Segreterie Nazionali FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL e UILCA,


Premesso che:

- con Accordo Nazionale del 12 luglio scorso le Parti hanno convenuto di disciplinare il complesso delle agibilità da riconoscersi ai Rappresentanti dei Lavoratori per sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (numero, modalità di elezione nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni);
- la norma transitoria in calce all'art. 1 del suddetto Verbale di Accordo disponeva la consegna, da parte delle OO.SS., del regolamento elettorale al Responsabile Risorse Umane e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione entro 15 giorni dalla stipula del medesimo.


Tanto premesso, le Parti si danno reciprocamente atto dell'avvenuta consegna da parte delle OO.SS. in epigrafe del Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in base alle intese stipulate in Roma il giorno 12 luglio 2017.


Agenzia delle entrate - Riscossione



FABI


FIRST CISL


FISAC/CGIL


UILCA


REGOLAMENTO ELETTORALE IN MATERIA DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

In ottemperanza al combinato disposto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo Nazionale stipulato tra l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. firmatarie in materia di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del 12 luglio 2017, si redige il presente "Regolamento per l'elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza" (d'ora in poi RRLSS).

Art. 1 - Elettorato attivo

Sono aventi diritto al voto tutte le lavoratrici e i lavoratori assunti a tempo indeterminato, in servizio alla data di indizione delle elezioni. L'Azienda fornirà gli elenchi dei nominativi dei suddetti elettori.

Art. 2 - Comitato Elettorale Centrale

Presso la Sede legale di Agenzia delle entrate – Riscossione è istituito un "Comitato Elettorale Centrale" che si occupa di tutte le formalità e gli adempimenti connessi alla votazione quali ad esempio l'indizione della votazione medesima, la consultazione, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.

Tale Comitato è costituito da un rappresentante indicato da ciascuna delle OO.SS. firmatarie del citato Verbale di Accordo ed i suddetti componenti non possono essere candidati all'elezione a RLS.

I medesimi componenti individuano al loro interno il Presidente ed il Segretario.

Le elezioni potranno tenersi, alternativamente e nell'ordine indicato, con le suddette modalità:

- a) in via telematica;
- b) tramite istituzione di seggi presso le sedi aziendali;


Nello specifico:

A) Votazione telematica


Tale modalità consentirà ai dipendenti di accedere ad un apposito applicativo elettronico e di votare il/i candidati prescelto/i sulla base del numero delle candidature presenti in ciascuna Regione/aggregazione regionale.


A tal fine il Comitato elettorale Centrale dovrà:

- stabilire il calendario delle elezioni d'intesa con l'Ente;
- verificare le candidature (raccolgere i nominativi dei candidati, valutare la regolarità e l'ammissibilità della partecipazione alle elezioni ecc.);
- predisporre la comunicazione con la quale saranno fornite le istruzioni necessarie per accedere all'applicativo ed esprimere il proprio voto;
- dirimere con decisione inappellabile le controversie in materia elettorale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta;
- provvedere a proclamare e rendere pubblici i risultati delle elezioni;

FABI


FIRST CISL


FISAC/CGIL


UILCA


- procedere ad ogni altro eventuale adempimento connesso con le elezioni.
- Le operazioni di voto si svolgeranno in un'unica giornata lavorativa.

B) **Votazione mediante istituzione di seggi periferici**

Tale votazione prevede l'istituzione a livello regionale, di seggi elettorali ubicati, di norma, nelle città capoluogo di provincia.

A tal fine il Comitato elettorale Centrale dovrà:

- Individuare l'ubicazione dei Comitati elettorali periferici/seggi elettorali;
- istituire eventuali seggi itineranti
- predisporre gli elenchi degli aventi diritto al voto, sulla base dei tabulati forniti dalla Direzione;
- procedere allo spoglio delle schede;
- dirimere con decisione inappellabile le controversie in materia elettorale. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta;
- provvedere a proclamare e rendere pubblici i risultati delle elezioni;
- procedere ad ogni altro eventuale adempimento connesso con le elezioni;
- le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata infrasettimanale.

Art. 3 – Ambiti elettorali (Regioni/agggregazioni)

Gli RLS sono eletti nella carica in base alla seguente distribuzione territoriale.

1. Regioni Marche, Umbria, Abruzzo, Trentino A.A., Liguria, Sardegna: n. 1 RLS per ciascuna regione,
2. Regioni Calabria/Basilicata/Ufficio di Palermo, Puglia, Toscana, Emilia Romagna: n. 2 RLS per ciascuna regione/agggregazione
3. Regioni Piemonte/Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto/Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania/Molise: n. 3 RLS per ciascuna regione/agggregazione

Per un totale di 29 RR.LL.SS.

Nel caso di votazione mediante istituzione di seggi periferici, ad ogni regione o aggregazione verrà assegnato un numero di schede pari a quello degli elettori maggiorato del 10%.

Art. 4 - Presentazione delle candidature


Nei singoli ambiti elettorali di cui all'art. 3 ogni organismo sindacale delle OO.SS firmatarie del Verbale di Accordo può presentare per iscritto massimo un candidato, scelto fra coloro che rivestono al momento della elezione un incarico sindacale all'interno degli OO.SS. medesime.

Le candidature devono pervenire al Comitato Elettorale Centrale almeno 15 giorni prima della data delle votazioni e devono essere pubblicate o affisse nelle bacheche sindacali almeno 5 giorni lavorativi prima delle elezioni stesse, cercando di rispettare gli equilibri di genere.

FABI


FIRST CISL


FISAC/CGIL


UILCA
 48

Il Comitato Elettorale Centrale, previa la verifica di eleggibilità dei candidati, provvede a redigere l'elenco delle candidature pervenute entro il termine previsto dal comma precedente.

Art. 5 - Svolgimento delle elezioni

Le elezioni si svolgeranno nella data e negli orari che verranno stabiliti dal Comitato Elettorale Centrale.

Art. 6 – Seggi elettorali e modalità di esercizio del diritto al voto

6.1 Elezioni mediante seggi periferici

Presso la sede Regionale di ciascun ambito elettorale di cui all'art. 3 (in caso di aggregazioni presso la sede della regione prevalente), entro 5 giorni dalla istituzione da parte del Comitato Elettorale Centrale viene costituito un Comitato Elettorale periferico (seggio elettorale) composto da un massimo di 4 rappresentanti nominati dalle OO.SS. aziendali. Per quanto ovvio, il Comitato Elettorale Centrale opererà anche da seggio elettorale presso la Sede in cui è insediato.

Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti. Il dipendente dovrà farsi identificare mediante presentazione del badge ovvero di altro idoneo documento di identità. Il seggio verifica l'effettiva presenza dell'elettore nell'apposito elenco e ne annota l'avvenuta votazione.

L'elettore riceve la scheda siglata da almeno due membri del Comitato/seggio competente ed esprime il voto in modo rigorosamente nominativo, fino ad un massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere, inserendo personalmente la scheda nell'urna.





In caso di errore nella compilazione della scheda l'elettore la consegna al seggio e ne riceve una nuova. Le schede errate vengono immediatamente annullate e conservate separatamente. L'urna deve essere sigillata prima delle operazioni di voto ed aperta solo dopo la chiusura del seggio.

Il seggio elettorale cura e garantisce:

- la verifica del corretto ricevimento dei plichi contenenti le schede per le votazioni curando che venga apposta la sigla da parte di tutti i membri che compongono il seggio;
- la segretezza e l'unicità del voto dei singoli lavoratori interessati;
- lo scrutinio delle schede, a ricevimento ultimato di esse, e tutte le operazioni ad esso connesse (verifiche, verbalizzazioni, ecc.);
- la redazione di apposito Verbale dal quale risultino: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti effettivi, il numero delle schede scrutinate, il numero delle schede bianche e nulle oltre al numero totale delle schede ricevute per la votazione;
- la tempestiva comunicazione dei risultati della votazione al Comitato Elettorale Centrale.

6.2 Tutte le modalità di votazione

Al termine delle operazioni di voto ogni Comitato Elettorale Centrale e/o periferico redige apposito Verbale dal quale dovranno risultare:

FABI 	FIRST CISL 	FISAC/CGIL 	UILCA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

49

- il numero dei votanti e degli astenuti;
- il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista;
- il numero delle schede votate;
- il numero delle schede bianche, nulle, errate, non utilizzate e controverse, oltre al numero totale delle schede ricevute per la votazione.

Eventuali controversie riguardanti i voti scrutinati che il Comitato Elettorale periferico non riesca a dirimere verranno esaminate dal Comitato Elettorale Centrale che deciderà a maggioranza. Copia del Verbale originale controfirmato da tutti i membri del Comitato periferico sarà inviato al Comitato Centrale unitamente a tutte le schede, contenute in plichi sigillati.

La votazione dei RLS avviene a scrutinio segreto.

Il voto sarà espresso su schede predisposte dal Comitato Elettorale Centrale, contenenti i nominativi dei candidati a RLS.

Non è ammesso il voto per delega.

Il personale sarà informato sui termini e sulle modalità di svolgimento delle votazioni tramite avviso pubblicato anche mediante il portale interno INTRANET secondo le modalità in atto ed affisso nelle bacheche sindacali da parte dei Comitati Elettorali periferici, 5 giorni lavorativi prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

Le elezioni sono valide qualunque sia la percentuale dei votanti

Art. 7 - Designazione degli eletti – Pubblicazione dei risultati elettorali

Il Comitato Elettorale Centrale provvede alla verifica della correttezza dello svolgimento delle operazioni elettorali.

Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il numero maggiore di voti.

Il Comitato Elettorale di cui sopra, al termine di tali operazioni, provvede nel più breve tempo possibile alla comunicazione dei risultati all'Azienda che si farà carico di comunicarli ai lavoratori/lavoratrici.

Art. 8 - Ricorso avverso i risultati elettorali

Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni devono essere inviati al Comitato Elettorale Centrale entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.


Il Comitato Elettorale Centrale, esaminato il ricorso, decide a maggioranza assoluta dei componenti entro 15 giorni e provvede a dare comunicazione di eventuali variazioni a Partecipazione ed alle lavoratrici/lavoratori.


Art. 9 - Conservazione materiale elettorale

Il materiale elettorale e le schede scrutinate (in caso di voto via posta interna o espresso mediante seggi periferici) – debitamente raccolte in plico sigillato e firmato dai componenti il Comitato Elettorale - devono essere conservate per almeno tre mesi a cura delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori; scaduti i tre mesi si potrà procedere all'invio al macero del materiale previa informazione al datore di lavoro. In caso di modalità di votazione telematica – entro pari termine – l'Azienda provvederà alla cancellazione dei dati informatici dandone contestuale riscontro.

FABI


FIRST CISL


FISAC/CGIL


UILGA

 111 50

Art. 10 - Durata della carica degli RLS

Gli RLS durano in carica 4 anni; scaduto il loro mandato per decorso del termine, gli stessi mantengono le loro prerogative in via provvisoria fino all'entrata in carica dei nuovi RLS..


Art. 11 - Cessazione dall'incarico di RLS

Nel caso in cui, durante il quadriennio, un RLS venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, subentrerà nella carica il primo dei non eletti. In mancanza, si provvederà a nuove elezioni.


Il nuovo RLS eletto dai lavoratori, rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato dell' RLS da questi sostituito.


Art. 12 - Rinnovo Elezioni

Le elezioni successive devono essere indette secondo le stesse modalità almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.

FABI


FIRST CISL


FISAC/CGIL


UILCA
 51

ALLEGATO 9

Verbale di Accordo del 15/07/2014 in materia di Welfare Aziendale, seguito dal Verbale di Riunione dell'8/07/2015 e Verbale di Accordo del 2/10/2017.

VERBALE DI ACCORDO

in materia di

"WELFARE AZIENDALE"

Del giorno 15/07/2014

tra

le Società del Gruppo Equitalia:

Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA, Equitalia Sud SpA, Equitalia SpA ed Equitalia Giustizia SpA

e

gli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze sindacali Aziendali delle OO.SS. Dircredito, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Snalec, Ugl e Ulca assistite dalle rispettive Segreterie Nazionali

premesso che

- con il Verbale di Accordo di Istituzione del CIA unico degli AdR del Gruppo Equitalia SpA del 24/1/2014, le Parti stipulanti avevano convenuto - in base a quanto stabilito nell'art. 31 "welfare aziendale" - di creare un istituto di sostegno al reddito familiare nel quale far confluire le somme già erogate a tale titolo nei perimetri societari preesistenti, identificando a tale scopo tre montanti monetari, distinti per ciascuna società e congelati nel loro ammontare (cfr. Tabella n.1 Allegata) che devono considerarsi quale voce complessiva di costo aziendale. In analogia a quanto sopra, con il Verbale di Accordo stipulato in data 6 febbraio 2014 tra Equitalia SpA, Equitalia Giustizia SpA e le medesime OO.SS. si era convenuto, all'art 27, di individuare - richiamando l'art 31 del Verbale di Accordo 24 gennaio 2014 - un correlato istituto di sostegno al reddito, mettendo a disposizione un montante complessivo, fisso ed unico (riportato nella Tabella n. 2 Allegata al presente Verbale) parimenti da considerarsi quale voce di costo complessiva aziendale.
- nel medesimo Verbale si era stabilito, inoltre, che i suddetti montanti fossero destinati ai dipendenti "con figli a carico" suddivisi per fasce di età di varia ampiezza da 0 a 25 anni;

[Handwritten signatures and notes on the left side of the page]

[Handwritten signatures and stamps of the following organizations: DIRCREDITO, FABBI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SNALEC, UGL, and ULCA. The signatures are dense and overlapping, with some names like 'Santoro' and 'Geronzi' visible.]

- le Parti avevano infine stabilito che "modalità e criteri di ripartizione annuali" (tra cui, a titolo esemplificativo, erano stati identificati: modalità di funzionamento, modalità dell'utilizzo delle somme, criteri di costituzione della relativa graduatoria, data di un incontro annuale allo scopo di verificare l'andamento dell'Istituto) avrebbero costituito esame di una Commissione Tecnica Paritetica Nazionale appositamente istituita per tutto il periodo di vigenza del CIA.
- con riferimento a tale fattispecie le medesime Parti avevano parimenti rinviato le modalità attuative dell'erogazione dei suddetti istituti di welfare alle determinazioni della sopracitata Commissione Paritetica Nazionale.

Premesso inoltre che

La Commissione Paritetica Nazionale "Welfare" di cui sopra - al fine di eseprire i compiti assegnati dall'art. 31 dell'Accordo in epigrafe - si è incontrata nelle giornate del 28/2/2014, del 27/3/2014, del 14/4/2014, del 14/5/2014 e del 20/6/2014;

- la medesima Commissione ha approfondito tutti gli aspetti tecnici e le modalità operative relative alla corresponsione agli aventi diritto dei montanti monetari citati, rimandando ad un apposito tavolo Nazionale l'individuazione di soluzioni condivise, in coerenza alla normativa fiscale vigente ed agli Accordi integrativi sottoscritti nel Gruppo.

Tanto premesso, e le premesse devono intendersi parte integrante del presente Verbale di Accordo, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1
Destinatari**

Sono destinatari delle erogazioni corrisposte a titolo di "Welfare aziendale" i dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali i medesimi percepiscono le detrazioni fiscali in base alla normativa tempo per tempo vigente. Si considerano "figli fiscalmente a carico" anche i minori dati in affido a tempo pieno dalle competenti autorità giudiziarie per un periodo non inferiore ad un anno.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and logos of unions and organizations. On the left, there are logos for 'DIRECREDITO', 'SNALSEC', and 'SARS'. In the center, there are logos for 'FABI' and 'UGU'. On the right, there are logos for 'FISAC/CGIL', 'UILSA', and 'SIRIUS'. The signatures are in various styles and colors, some appearing to be in blue or black ink.

Art. 2
Presentazione delle domande e Procedure per l'erogazione

Le Parti convengono che ai fini della presentazione delle domande e della procedura per l'erogazione delle suddette somme verranno utilizzati i criteri sotto illustrati individuati dalla Commissione Paritetica più volte richiamata.

Art. 3
Meccanismo di erogazione

I montanti individuati nelle tabelle allegate ai citati CIA e riportati in calce al presente Verbale, verranno destinati a forme di sostegno ai dipendenti con figli fiscalmente a carico che godano delle detrazioni fiscali.

In ordine a quantificazione/corresponsione individuale delle somme collegate ai montanti delle diverse Società del Gruppo, verrà utilizzato un programma di calcolo, denominato "simulatore welfare" che sulla base di:

- classi di età, così come individuate nell'Accordo del 24 gennaio 2014;
- valori ponderali attribuiti alle suddette classi di età (si specifica peraltro che tali valori ponderali verranno modulati dalla Commissione paritetica nazionale appositamente costituita a seguito della ricezione e la verifica delle istanze di cui agli artt. 4 e 5 che seguono);
- numerosità dei figli all'interno di ciascuna di esse

determina "in automatico" le somme da erogarsi ai soggetti individuati nel presente Verbale di Accordo. L'algoritmo del simulatore consente di modulare la ripartizione di ciascun montante monetario senza eccedenze o resti da ripartire e/o da riportare ad anni di competenza successivi.

Art. 4
Presentazione delle domande

I contributi spettanti saranno erogati esclusivamente a fronte della presentazione a ciascuna Società del Gruppo di appartenenza di apposita istanza scritta, utilizzando il modello allegato (cfr. Allegato n. 3), da inoltrarsi a cura dei richiedenti entro e non oltre il mese di marzo di ciascun anno (mese di settembre per l'anno in corso).

Unica eccezione a tale termine perentorio è costituita dall'ingresso nel nucleo familiare di un componente della famiglia in un momento non prevedibile con esattezza (ad es. nascita, ingresso nel nucleo familiare di figlio adottato, affido di un minore per almeno un anno ecc.).

In caso di genitori entrambi dipendenti dalla stessa Società del Gruppo, per quanto ovvio, il contributo spettante sarà erogato a fronte della presentazione della domanda di uno solo dei genitori. In caso di genitori dipendenti da aziende diverse del Gruppo i cui figli

[Handwritten signatures and stamps of various unions and organizations]

DIRCREDITO
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
SINALEC
UILCA

[Additional handwritten signatures and marks]

siano a carico di entrambi, si darà luogo alla corresponsione nella misura collegata all'istanza presentata ad una sola Azienda prescelta dalla lavoratrice/lavoratore. Ai fini della corresponsione verranno considerate le età che si compiono nell'anno di erogazione indipendentemente dall'età posseduta all'atto della presentazione dell'istanza.

Art. 5
Verifica delle domande

Entro il mese di maggio di ciascun anno, in accordo a quanto stabilito nell'art. 31 del citato Accordo 24/1/2014 si terrà un incontro di verifica da parte della Commissione Paritetica Nazionale appositamente costituita che, valutato il consuntivo delle erogazioni dell'anno precedente e sulla base delle risultanze di calcolo del "simulatore welfare", così come generate dall'imputazione delle istanze pervenute, nei casi di un evidente scostamento con le cifre erogate nell'anno precedente o per cambiamenti legislativi riguardanti le misure del welfare aziendali e/o per modifica della normativa fiscale o dello status di figli a carico, potrà anche apportare variazioni ai criteri di erogazione, ivi inclusa l'individuazione di valori ponderali delle fasce di età diversi per ogni singola azienda. Per quanto attiene ai suddetti valori ponderali da attribuirsi alle fasce di età, le Parti concordano che i medesimi valori saranno distribuiti secondo la seguente priorità (dal maggiore al minore) in ordine decrescente:

- fascia 19-25
- fascia 14-18
- fascia 0-5
- fascia 11-13
- fascia 6-10

Per l'anno in corso, la verifica da parte della suddetta Commissione verrà esperita entro il mese di ottobre prossimo.

Art. 6
Erogazione delle somme

Le somme, così come quantificate (in base alle istanze pervenute e verificate nella loro congruità da parte della Commissione di cui al precedente paragrafo), verranno erogate con le competenze del mese di settembre (novembre per l'anno in corso). Resta inteso che per quanto attiene le somme erogate a seguito delle richieste pervenute successivamente alla ripartizione dei montanti di cui al precedente art. 4, le medesime verranno portate a scomputo dei montanti nell'anno successivo.

Nota a Verbale

Le Parti si riservano di approfondire aspetti relativi all'applicazione dei vari regimi fiscali alle somme oggetto di erogazione al fine di individuare ogni altro possibile strumento di

*
sostegno alle famiglie in argomento – sempre nell'ambito delle previsioni di cui agli artt. 31 e 27 dei CIA citati - anche mediante qualificati pareri degli Enti competenti.

EQUITALIA SpA
EQUITALIA NORD SpA
EQUITALIA SUD SpA
EQUITALIA CENTRO SpA
EQUITALIA GIUSTIZIA SpA

DIR. CREDITO
FABI
FIBA/CISL
FISAC/CGIL
SNALEC
UGL
UILCA

TABELLA ALLEGATA al VERBALE DI ACCORDO SOTTOSCRITTO in data 24 gennaio 2014

ALLEGATO 1)

TABELLA WELFARE

WELFARE AdR - MONTANTI

SOCIETA'

IMPORTO ANNUO

EQUITALIA NORD

437.240

EQUITALIA CENTRO

323.649

EQUITALIA SUD

438.146

Raffaella

Handwritten notes and signatures on the left side of the table.

Handwritten notes and signatures in the center, including 'FABI' and 'SNALCO'.

Handwritten notes and signatures on the right side, including 'UGL' and 'VILCA'.

*FIBA/cisa
Spadocini
Directors
Handwritten signatures and notes.*

TABELLA 2)

TABELLA WELFARE

WELFARE - MONTANTI

SOCIETA'

IMPORTO ANNUO UNICO

EQUITALIA SpA

EURO 30.000

EQUITALIA GIUSTIZIA SpA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Small handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Allegato 3)

Fac-simile

ISTANZA PER ACCESSO A CONTRIBUTO WELFARE
(Art. del Verbale di Accordo del)

Il/la sottoscritto/a _____ dipendente di codesta Azienda con
matricola _____, con la presente

chiede

che gli venga erogato per l'anno _____ il contributo "welfare" spettante ai sensi del Verbale di Accordo di cui sopra.

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazioni infedeli o mendaci, dichiara che le somme vengono richieste per il figlio/i per il quale ha richiesto all'azienda di operare le detrazioni fiscali, come di seguito indicato:

Nominativo figlio/a	età (1)	C.F.	Asilo nido/ scuola dell'infanzia /istituto di istruzione
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Il dipendente dichiara che la presente istanza viene presentata anche in nome e per conto del genitore _____ dipendente della Società Equitalia SpA (2)

In fede

Luogo e data

Firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003

Luogo e data

Firma

Note:

(1) indicare l'età che sarà compiuta dal/i figlio/i nell'anno per il quale si richiede l'erogazione, indipendentemente dall'età posseduta al momento di presentazione dell'istanza.

(2) Da compilare solo nel caso di genitori entrambi dipendenti del Gruppo

Att. 9

VERBALE DI RIUNIONE

del giorno 8 Sept. 2015

tra

Equitalia SpA, in nome e per conto delle Società AdR del Gruppo Equitalia e di Equitalia Giustizia SpA

e

le Delegazioni delle OO.SS. FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL, SNALEC, UGL, e UILCA

premesso che

- con il Verbale di Accordo di istituzione del CIA unico degli AdR del Gruppo Equitalia SpA del 24/1/2014, le Parti stipulanti avevano convenuto – in base a quanto stabilito nell'art. 31 "welfare aziendale" - di creare un istituto di sostegno al reddito familiare e che, analogamente, con il Verbale di Accordo stipulato in data 6 febbraio 2014 tra Equitalia SpA, Equitalia Giustizia SpA e le OO.SS. si era parimenti condiviso, all'art 27, di individuare - richiamando l'art 31 del Verbale di Accordo 24 gennaio 2014 - un correlato istituto di sostegno al reddito;
- con il Verbale di Accordo del 15/07/2014 le Parti avevano concordato una procedura in materia di contributo welfare, individuando destinatari, modalità e tempi di erogazione del citato contributo;
- le Parti avevano inoltre stabilito che "modalità e criteri di ripartizione annuali" (tra cui, a titolo esemplificativo, erano stati identificati: modalità di funzionamento, modalità dell'utilizzo delle somme, criteri di costituzione della relativa graduatoria, data di un incontro annuale allo scopo di verificare l'andamento dell'istituto) avrebbero costituito esame di una Commissione Tecnica Paritetica Nazionale appositamente istituita per tutto il periodo di vigenza del CIA;

premesso inoltre che

- i lavoratori/lavoratrici interessati hanno regolarmente presentato le istanze relative al corrente anno 2015 secondo le modalità originariamente concordate i cui dati di sintesi sono stati rappresentati alle OO.SS.;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FABI
[Handwritten signature]

FIRST CISL
[Handwritten signature]

FISAC CGIL
[Handwritten signature]

SNALEC
[Handwritten signature]

UGL
[Handwritten signature]

UILCA
[Handwritten signature]

Tanto premesso, le Parti, con lo scopo di dare attuazione a quanto disposto dal citato Verbale 15/7/2014 e segnatamente dall'art. 5 "verifica delle domande" si danno reciprocamente atto e concordano quanto segue:

1. Erogazione delle somme (anno 2015)

In accordo con quanto previsto nel citato Verbale 15/7/2014, e sulla base dei criteri già adottati nell'anno precedente, anche per il corrente esercizio, verranno erogati a titolo di "contributo welfare" gli importi contenuti nell'allegato 1) al presente Verbale, che costituisce parte integrante del medesimo.

Tali importi sono stati determinati utilizzando gli algoritmi di calcolo (c.d. "simulatore welfare" già utilizzati per il precedente esercizio 2014 e verranno corrisposti applicando le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa (TUIR art.51, comma 2, lett. f bis), ove le causali di attribuzione dello stesso rientrano in tali previsioni.

Si conferma che nelle altre fattispecie, poiché le somme riportate in allegato costituiscono il costo complessivo sostenuto dall'Azienda comprensivo di qualunque onere (previdenziale, fiscale, assicurativo e quant'altro) le somme nette effettivamente erogate terranno conto dell'applicazione di ogni istituto di legge a partire dalle citate voci di costo.

L'erogazione delle somme in argomento verrà effettuata, in base a quanto previsto dall'art.6 del Verbale di accordo 15 luglio 2014, con le competenze del mese del mese di settembre p.v.


2. Meccanismo di calcolo degli importi da erogare


In relazione all'imputazione dei dati all'interno del simulatore welfare, avendo le Parti effettuata la necessaria verifica di congruità (art. 5 Accordo 15 luglio 2014 più volte richiamato), certifica e allega al presente Verbale di riunione il prospetto contenente gli importi da erogare ai richiedenti nell'anno in corso suddivisi, in base alle istanze prodotte, per fasce di età e Società del Gruppo.

In relazione ai valori ponderali che sono stati attribuiti a ciascuna fascia di età, si precisa che detti valori, identici per tutte le Società del Gruppo, per il corrente anno di erogazione 2015, corrispondono ai seguenti:


fascia di età	valori ponderali (%)
da 0 a 5	2.8
da 6 a 10	1.3
da 11 a 13	2.0
da 14 a 18	3.0
da 19 a 25	4.9

FABI


FIRST CISL


FISAC CGIL


SNALEC


UGL
Gianfranco Lib
P. Spreone



UILCA



In relazione ai montanti di premio originariamente stabiliti per ciascuna Società e che saranno ripartiti in base al numero di istanze presentate dai lavoratori le Parti si danno reciprocamente atto che gli stessi, rispetto a quelli definiti nel Verbale di accordo 15/7/2014, sono al netto delle somme già anticipate a titolo di "contributo welfare" nel corso del 2014 ai lavoratori che hanno presentato istanze per nuovi nati o altri ingressi di componenti nel nucleo familiare successivamente al termine per la presentazione delle istanze originariamente concordato.


In relazione a quanto sopra, si conferma che le somme che potranno essere erogate a seguito di domande presentate successivamente alla ripartizione dei montanti - per le sole causali "non prevedibili con esattezza" - cfr. art. 4 del Verbale di accordo 15/7/2014 - verranno parimenti portate a scomputo dei montanti dell'anno successivo.

Nota a Verbale


Per quanto non specificatamente riportato nel presente Verbale di Accordo le Parti si richiamano integralmente a quanto normato nel Verbale di Accordo "Welfare aziendale" del 15 luglio 2014.


Equitalia spa

MS

FABI


FIRST CISL


FISAC CGIL


SNALEC


UGL


UILCA


All. 1 al verbale di accordo Azienda - OO.SS. 8 luglio 2015 - ANNO DI EROGAZIONE 2015

			Importi pro capite per fascia di età					
			€ 73,78	€ 34,25	€ 52,70	€ 79,05	€ 129,11	MONTANTE
HOLDING + GIUSTIZIA	DIPENDENTI	ISTANZE	A (0-5)	B (6-10)	C (11-13)	D (14-18)	E (19-25)	CORRETTO per "nuovi inserimenti"
TOTALI	266	392	144	84	39	75	50	€ 27.939,91
montante fascia			€ 10.624,32	€ 2.877,00	€ 2.055,30	€ 5.928,75	€ 6.455,50	

			Importi pro capite per fascia di età					
			€ 187,55	€ 87,07	€ 133,96	€ 200,94	€ 328,20	MONTANTE
EQ. NORD	DIPENDENTI	ISTANZE	A (0-5)	B (6-10)	C (11-13)	D (14-18)	E (19-25)	CORRETTO per "nuovi inserimenti"
TOTALI	1376	2259	191	460	431	722	455	€ 428.024,96
montante fascia			€ 35.822,05	€ 40.052,20	€ 57.736,76	€ 145.078,68	€ 149.331,00	

			Importi pro capite per fascia di età					
			€ 196,38	€ 91,18	€ 140,27	€ 210,41	€ 343,67	MONTANTE
EQ. CENTRO	DIPENDENTI	ISTANZE	A (0-5)	B (6-10)	C (11-13)	D (14-18)	E (19-25)	CORRETTO per "nuovi inserimenti"
TOTALI	976	1538	187	283	253	465	350	€ 316.141,06
montante fascia			€ 36.723,06	€ 25.803,94	€ 35.488,31	€ 97.840,65	€ 120.284,50	

			Importi pro capite per fascia di età					
			€ 138,39	€ 64,25	€ 98,85	€ 148,28	€ 242,18	MONTANTE
EQ. SUD	DIPENDENTI	ISTANZE	A (0-5)	B (6-10)	C (11-13)	D (14-18)	E (19-25)	CORRETTO per "nuovi inserimenti"
TOTALI	1598	2702	295	425	381	758	843	€ 422.347,92
montante fascia			€ 40.825,05	€ 27.306,25	€ 37.661,85	€ 112.396,24	€ 204.157,74	

TOTALE DIPENDENTI	4216
TOTALE ISTANZE	6891

[Handwritten signatures and notes]

UC 2
 Gianfranco Lillo
 M. Squozze
 (FAB)
 (PNAUC) MCH MCH
 MCH
 UUGA
 [Signature]

Art. 9

[Handwritten signatures and notes in the top left corner]

VERBALE DI ACCORDO

del giorno 2 OTTOBRE 2017

tra
Agenzia delle Entrate - Riscossione
e

Gli organi di coordinamento delle Rappresentanze sindacali aziendali OO.SS.
FABI, FIRST CISL, FISAC CGIL e UILCA assistite dalle rispettive Segreterie
Nazionali

premesso che

- con il Verbale di Accordo di istituzione del CIA unico degli AdR del Gruppo Equitalia SpA del 24/1/2014, le Parti stipulanti avevano convenuto – in base a quanto stabilito nell'art. 31 "welfare aziendale" - di creare un istituto di sostegno al reddito familiare e che, analogamente, con il Verbale di Accordo stipulato in data 6 febbraio 2014 tra Equitalia SpA, Equitalia Giustizia SpA e le OO.SS. si era inoltre condiviso, all'art 27, di individuare – in attuazione del medesimo art 31 del Verbale di Accordo 24 gennaio 2014 - un correlato istituto di sostegno al reddito;
- con il Verbale di Accordo del 15/07/2014 le Parti avevano concordato una procedura in materia di contributo welfare, individuando destinatari, modalità e tempi di erogazione del citato contributo;
- le Parti avevano inoltre stabilito che "modalità e criteri di ripartizione annuali" (tra cui, a titolo esemplificativo, erano stati identificati: modalità di funzionamento, modalità dell'utilizzo delle somme, criteri di costituzione della relativa graduatoria, data di un incontro annuale allo scopo di verificare l'andamento dell'istituto) avrebbero costituito esame di una Commissione Tecnica Paritetica Nazionale appositamente istituita per tutto il periodo di vigenza del CIA;
- successivamente, la Legge n. 225/2016 di riforma della Riscossione, ha deliberato lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia, prevedendo la costituzione, a partire dal 1° luglio 2017, di un ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate, denominato Agenzia delle Entrate – Riscossione, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e destinato a svolgere l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, con il conseguente passaggio, ai sensi della medesima Legge, di Equitalia Giustizia sotto il controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sempre a decorrere dal 1° luglio 2017.

premesso inoltre che

FABI

[Handwritten signatures for FABI]

FIRST CISL

[Handwritten signatures for FIRST CISL]

FISAC CGIL

[Handwritten signatures for FISAC CGIL]

UILCA

[Handwritten signatures for UILCA]

*Leopoldo
Riviera
Hun
Höcker*

- i lavoratori/lavoratrici interessati hanno regolarmente presentato le istanze relative al corrente anno 2017 secondo le modalità originariamente concordate, i cui dati di sintesi sono stati rappresentati alle OO.SS.;
- è stata reciprocamente riconosciuta l'esigenza di quantificare e collegare le erogazioni a titolo di Welfare in maniera congrua e rispondente alla mutata organizzazione dell'Ente pubblico economico Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Tanto premesso, le Parti, con lo scopo di dare attuazione a quanto disposto dal citato Verbale 15/7/2014 e segnatamente dall'art. 5 "verifica delle domande", si danno reciprocamente atto e concordano quanto segue:


1. Erogazione delle somme (anno 2017)

In accordo con quanto previsto nel citato Verbale 15/7/2014, e sulla base dei criteri già adottati negli anni precedenti, anche per il corrente esercizio verranno erogati, a titolo di "contributo welfare", gli importi contenuti nell'allegato 1) che costituisce parte integrante del presente Verbale, tenuto conto dell'esigenza, come specificato in premessa, di ripartire i montanti già riferiti alle preesistenti società del cessato Gruppo Equitalia, secondo le modalità di seguito specificate.


- A) il montante del contributo welfare di cui al precedente Accordo del 6 febbraio 2014, già attribuito cumulativamente alle cessate Società Equitalia SpA ed Equitalia Giustizia SpA sarà scorporato in due distinti montanti calcolati sulla consistenza del numero dei dipendenti delle suddette preesistenti Società al 30 giugno 2017. Il risultato di tale scorporo relativo alla ex Holding, sarà a sua volta ripartito in due sub montanti di pari entità, relativi ai due semestri del corrente anno.
- B) Con riferimento al primo semestre il premio sarà pertanto calcolato tenendo a riferimento i due distinti montanti afferenti, rispettivamente, alla ex Equitalia SpA (così come determinato in base alla precedente lettera A) ed alla cessata Società Equitalia servizi di riscossione, e ripartito tra i dipendenti aventi diritto secondo criteri e modalità di cui al successivo punto 2.
- C) Con riferimento, viceversa, al secondo semestre, il montante di tale competenza relativo alla ex Holding (v. lettera A) confluirà nel montante già afferente al medesimo titolo alla ex Società Equitalia servizi di riscossione e riunificato in un unico ammontare. Tale nuovo montante sarà ugualmente ripartito tra tutti i dipendenti aventi diritto e confluiti, a partire dal 1° luglio del corrente anno, nell'EPE Agenzia delle entrate-riscossione.

Gli importi individuali riportati in allegato sono stati determinati utilizzando gli algoritmi di calcolo (c.d. "simulatore welfare"), già utilizzati per i precedenti esercizi 2014, 2015 e 2016, e verranno corrisposti applicando le agevolazioni fiscali previste dalla vigente normativa (TUIR art.51, comma 2, lett. f bis), ove le causali di attribuzione dello stesso rientrino in tali previsioni.


FABI




FIRST CISL



FISAC CGIL



UILCA



Le parti
Le parti

Si conferma che nelle altre fattispecie, poiché le somme riportate in allegato costituiscono il costo complessivo sostenuto dall'Ente comprensivo di qualunque onere (previdenziale, fiscale, assicurativo e quant'altro), le somme nette effettivamente erogate terranno conto dell'applicazione di ogni istituto di legge a partire dalle citate voci di costo.

L'erogazione delle somme in argomento verrà effettuata con le prime competenze utili.

2. Meccanismo di calcolo degli importi da erogare

In relazione all'imputazione dei dati all'interno del "simulatore welfare", avendo le Parti effettuata la necessaria verifica di congruità (art. 5 Accordo 15 luglio 2014 più volte richiamato), certificano e allegano al presente Verbale di riunione il prospetto contenente gli importi da erogare ai richiedenti nell'anno in corso suddivisi, in base alle istanze prodotte e per fasce di età.

In relazione ai valori ponderali che sono stati attribuiti a ciascuna fascia di età, si precisa che detti valori, anche per il corrente anno di erogazione 2017, corrispondono ai seguenti:

fascia di età	valori ponderali (%)
da 0 a 5	2.8
da 6 a 10	1.3
da 11 a 13	2.0
da 14 a 18	3.0
da 19 a 25	4.9

In relazione ai montanti di premio originariamente stabiliti per ciascuna Società, così come parzialmente modificati secondo i criteri elencati al punto 1 lett. A, B e C, che saranno ripartiti in base al numero di istanze presentate dai lavoratori, le Parti si danno reciprocamente atto che gli stessi, rispetto a quelli definiti nel Verbale di Accordo del 15/7/2014, sono al netto delle somme già anticipate a titolo di "contributo welfare" nel corso del 2016 ai lavoratori che hanno presentato istanze per nuovi nati o altri ingressi di componenti nel nucleo familiare successivamente al termine per la presentazione delle istanze originariamente concordato.

Per gli eventi che dovessero verificarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del citato Accordo 15/7/2014, successivamente alla data delle suddette erogazioni, le Parti si impegnano ad incontrarsi per una verifica relativa alla consistenza dei suddetti eventi nonché alle condizioni e criteri delle eventuali erogazioni ad essi collegate.

Agenzia delle Entrate - Riscossione

FABI

[Signature]
[Signature]
[Signature]

FIRST CISL

[Signature]
[Signature]
[Signature]

FISAC CGIL

[Signature]
[Signature]
[Signature]

UILCA

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Allegato 1 al Verbale di accordo "welfare" 2017 del 2 ottobre 2017

DIPENDENTI EX EQUITALIA HOLDING (1° SEM. + 2° SEM. UNIFICATO)

2017	HOLDING/ADER	DIPENDENTI	DIPENDENTI che hanno presentato istanza	ISTANZE	€ 114,00	€ 53,00	€ 81,00	€ 122,00	€ 199,00
					A (0-5)	B (6-10)	C (11-13)	D (14-18)	E (19-25)
	RFA NO				16				18
	RFA SI				67	69	39	60	39
	TOTALE	453	188	308	83	69	39	60	57

ex accordo € 19.839,00
 nuovi inser. € 299,00
 effettivo € 19.540

MONTANTI

DIPENDENTI EX EQ.SERVIZI DI RISCOSSIONE (1° SEM. + 2° SEM. UNIFICATO)

2017	EQSR/ADER	DIPENDENTI	DIPENDENTI che hanno presentato istanza	ISTANZE	€ 167,00	€ 77,00	€ 119,00	€ 179,00	€ 292,00
					A (0-5)	B (6-10)	C (11-13)	D (14-18)	E (19-25)
	RFA NO				165	18		7	269
	RFA SI				398	905	924	1924	1643
	EQSR+ADER	7181	3892	6253	563	923	924	1931	1912

ex accordo € 1.199.035,00
 nuovi inser. € 8.508,00
 effettivo € 1.190.527

MONTANTI

2017	Totale Dipendenti Gruppo	7634
	Totale Istanze Gruppo	6561
	totale dipendenti richiedenti	4080